



REPUBBLICA ITALIANA

285/2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Carmela de Gennaro	Consigliere
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **59201** del registro di segreteria, proposto da

**INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,**

con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Sebastiano Caruso, c.f.CRSSST60L27E463R, pec: [sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it](mailto:sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it),

Lidia Carcavallo c.f. CRCLDI68C66F839U, pec: [avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec: [avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico, c.f. GNNGPP70B67D883T, posta elettronica certifica: [avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e

Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec:  
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente  
domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare  
Beccaria 29, come da procura in calce all'atto di appello,

contro

*Omissis*, (c.f. *OMISSIS*), nato a *Omissis* il *omissis* e residente in *Omissis*  
al viale *Omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Celli (c.f.  
CLLPLA64A25H501Q; pec: paolocelli@ordineavvocatiroma.org ed  
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma alla  
Via Luigi Rizzo n. 72, in virtù di procura in calce alla memoria di  
costituzione

avverso

la sentenza n. 42/2021 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la  
Regione Abruzzo, depositata in data 24 febbraio 2021;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza dell'8 giugno 2023, con l'assistenza del segretario  
di udienza dott.ssa Serena Scippa, il relatore cons. Stefania Petrucci,  
l'avv. Sergio Preden per l'Inps e l'avv. Paolo Celli per la parte  
appellata.

FATTO

Con atto pervenuto in segreteria il 27 agosto 2021, l'Inps ha  
proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale veniva  
accolto il ricorso di primo grado formulato dall'attuale appellato  
riconoscendo il diritto all'applicazione dell'art. 3, comma 7, del d. lgs.  
n. 165/1997 recante un incremento del montante contributivo in  
favore del personale militare cessato dal servizio ed escluso

dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria per assenza dei requisiti psico-fisici.

Con unico ed articolato motivo di impugnazione, l'Istituto previdenziale appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione del su richiamato art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997 ritenendo che il militare con pensione di inabilità non fosse in possesso del requisito di idoneità psico-fisica e del requisito anagrafico richiesti per il collocamento in ausiliaria, così determinandosi un'inammissibile estensione dell'ambito applicativo della norma.

Al riguardo, l'Istituto previdenziale richiama la giurisprudenza contabile di secondo grado intervenuta in tale materia, nonché la sentenza n. 13/2019 delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale che ha dichiarato l'improcedibilità della relativa questione di massima proprio per essere intervenute su tale fattispecie, e dopo la remissione, tre sentenze conformi di appello che hanno concluso che il moltiplicatore previsto dal citato art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997 è stato configurato dal legislatore come alternativo all'ausiliaria e pertanto occorre che l'interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e sia, quindi, cessato dal servizio esclusivamente per limiti di età, quali previsti per il grado rivestito.

Ad avviso dell'Istituto appellante, la dizione letterale della norma depone per la natura alternativa del beneficio rispetto alla fruizione dell'indennità di ausiliaria, come comprovato anche dai lavori parlamentari afferenti alla norma dettata dall'art. 10, comma 2, del d. lgs. n. 94/2017 che ha modificato l'ultimo inciso dell'art. 3, comma 7,

del d.lgs. n. 165/1997 prevedendo che, per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate, il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato, trattandosi, pertanto, di norma che non genera oneri aggiuntivi, mentre per effetto della sentenza di primo grado si genererebbe un maggiore esborso.

In conclusione, l'Inps ha chiesto l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata, con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali.

L'appellato si è costituito, con memoria depositata in data 30 maggio 2023, contrastando le pretese avversarie ed eccependo che il moltiplicatore di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 è applicabile in favore di tutti i congedati per riforma, indipendentemente dalla loro età anagrafica, che non abbiano beneficiato dell'ausiliaria, così non ritenendo condivisibile l'orientamento giurisprudenziale restrittivo intervenuto in materia posto che l'appellato è cessato dal servizio senza poter transitare nella posizione di ausiliaria essendo stato posto in congedo assoluto per infermità prima di poter raggiungere gli ordinari limiti di età e che, per tale fattispecie, non appare comprensibile come il moltiplicatore possa essere alternativo all'ausiliaria non operante per accertata inidoneità del militare.

La parte appellata ha, quindi, concluso per il rigetto dell'atto di gravame, con ogni conseguenza di legge.

All'udienza dell'8 giugno 2023, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

La vicenda in esame riguarda un pensionato, già luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, titolare di pensione diretta ordinaria di inabilità.

Deve, preliminarmente, rilevarsi l'ammissibilità dell'atto di appello, alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui: *“nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”*. Nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

Nel merito, l'appello è fondato.

L'art. 3, comma 7, del citato d.lgs. n. 165/1997 prevede che, per il personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria e che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza, nonché per il personale militare e per il personale delle Forze armate che non sia in possesso dei

requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate, il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.

L'art. 992 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, prevede che il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'art. 909, comma 4, disciplinante la differente e peculiare fattispecie degli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri.

L'art. 1864 del citato codice dell'ordinamento militare aggiunge che, per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione

corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.

Infine, il successivo art. 1865 precisa che, per il personale militare escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all' articolo 992, si applica l'articolo 3, comma 7, del citato d.lgs. n. 165/1997.

Il Collegio, alla luce della lettura sistematica delle predette norme, non ravvisa ragioni per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale d'appello in materia richiamato anche dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 13/2019/QM, secondo cui il militare che sia stato riformato per motivi di salute prima del raggiungimento dell'età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, non può transitare in ausiliaria perché privo della condizione essenziale ed imprescindibile, prevista dal citato art. 992 del codice dell'ordinamento militare ed occorrente per l'accesso a tale posizione (Seconda Sez. Giur. Centr App., sent. n. 357/2021 e n. 211/2019; Sez. Giur. App. per la Regione siciliana, sent. n. 46/2021).

Pertanto, come recentemente chiarito da questa Sezione, considerato che il cd. moltiplicatore è stato espressamente configurato dal legislatore come "alternativo all'ausiliaria", occorre imprescindibilmente che l'interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e, quindi, che sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti d'età, quali previsti per il grado rivestito (Prima Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 228/2023).

Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio, ovvero prima del compimento del limite d'età previsto in base al grado ricoperto, qualunque ne sia la causa, impedisce l'accesso all'ausiliaria.

Infatti, il beneficio di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997

*“non può riguardare dipendenti del tutto esclusi dall’istituto dell’ausiliaria, per non avere raggiunto i limiti di età ma solo coloro che, pur avendovi -sotto tale profilo- diritto, non hanno potuto accedervi, come nell’ipotesi disciplinata all’art. 996 C.O.M. ('Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria ...') o permanervi, come nell’ipotesi di cui al citato art. 995, comma 4, ('Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari') (Sez. Giur. Reg. Lombardia, sent. n. 224/2018)”. Trattasi, infatti, di un beneficio che “non è stato voluto dal legislatore per indennizzare coloro che, nell’ambito del personale militare, non hanno potuto fruire dell’ausiliaria perché cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età, bensì coloro che pur avendone diritto, non hanno potuto, per motivi di salute, rientrarvi e percepire la corrispondente indennità” (Prima Sez. Giur. Centr App., sent. n. 2/2022 e n. 31/2019).*

L’incremento del montante contributivo previsto dal più volte richiamato art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 in favore del personale militare opera, quindi, in favore di coloro che, pur avendo raggiunto l’età prevista per il grado di appartenenza per il transito in ausiliaria, non possano accedervi per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei.

Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, il Collegio ritiene di dover accogliere l’appello dell’Inps, in riforma dell’impugnata sentenza e, per l’effetto, dichiara non spettante al sig. *Omissis* il



beneficio di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997.

Le spese, a carico della parte appellata, sono liquidate come da dispositivo.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe proposto dall'INPS.

Le spese, a carico della parte appellata, sono liquidate nell'importo di euro 1.500,00.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 giugno 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Stefania Petrucci

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 21 giugno 2023

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi